

COMUNE DI MIRA

PROVINCIA DI VENEZIA

**PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
RELATIVO
AL LOTTO 1 DEL P. d. L. "MARANO UNO"
COMPARTO C2-56**

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

IL PROPRIETARI:

SPOLAORE FRANCA

SPOLAORE LUCIANO

SPOLAORE PAOLO

I PROGETTISTI

NALESSO Arch. ANTONIO

QUARTI Arch. Piero

NORME DI ATTUAZIONE

Per gli interventi edificatori nell'area di Piano valgono le prescrizioni del Regolamento Edilizio del P.R.G. vigente nonché quelle relative al Piano "PALAV" nord, oltre quanto specificato dai seguenti articoli.

Dovranno essere rispettate le seguenti norme di attuazione:

art. 1 - La distanza dai confini, dalle strade, dai fabbricati, la tipologia e gli accessi ai lotti sono indicati nella tavola 03 del Piano Urbanistico Attuativo.

Il volume edificabile massimo e minimo, l'altezza massima, la superficie coperta e l'indice fondiario sono qui di seguito specificati:

<u>LOTTO</u>	<u>TIPOLOGIA</u>	<u>SUP.LOTTO</u> <u>mq</u>	<u>VOLUME</u> <u>MAX - mc</u>	<u>VOLUME</u> <u>MIN - mc</u>	<u>ALTEZZA</u> <u>MAX - m</u>	<u>SUP.COPERTA</u> <u>MAX - mq</u>
1	A Blocco - Esistente	1.055,25	2.540,00	1.907,00	9,50	471,72

art. 2 – Tutte le opere di urbanizzazione sono state realizzate e collaudate nei tempi e secondo le modalità recepite nella convenzione del precedente PdL denominato "MARANO UNO".

art. 3 - L'organizzazione interna del lotto, dovrà prevedere una superficie da destinare a posti macchina pari a quella stabilita dalla legislazione vigente.

art. 4 - Le recinzioni dovranno essere uniformi con quanto già realizzato nei lotti del PdL MARANO UNO.

art. 5 - I nuovi passi carrai dovranno essere arretrati rispetto al ciglio stradale di ml. 5,00, come stabilito dal Regolamento Edilizio, mentre verrà mantenuto l'accesso pedonale e carrabile già esistente a servizio del fabbricato esistente tutelato.

art. 6 – Il Permesso di Costruire o la SCIA alternativa dovranno essere presentate e attuate nei termini di tempo stabiliti dal Regolamento Edilizio. Potranno essere presentate due istanze separate, una per la realizzazione del nuovo fabbricato a blocco e l'altra per il restauro e ristrutturazione dell'edificio esistente tutelato.

art. 7 – La sagoma del nuovo edificio indicato sulla tavola n° 03 potrà essere modificato purché rientri all'interno del perimetro massimo di inviluppo che delimita "l'area in cui è possibile collocare il nuovo edificio " indicato nella stessa tavola n° 03 e non si sovrapponga alla sagoma dell'edificio esistente tutelato.

art. 8 – La copertura del nuovo edificio - come indicato sulla tavola n° 06 - potrà essere anche a tipologia piana.

Mira, Febbraio 2017